

ORDINANZA N° 3/2009

OGGETTO: tutela della sicurezza urbana da fenomeni di degrado derivanti dalla prostituzione sulla pubblica via.

IL SINDACO

Premesso che il fenomeno della prostituzione su strada crea nei cittadini veronesi un importante senso di insicurezza e che attualmente risultano censite numerose ragazze di varie nazionalità, oltre a numerosi transessuali, che esercitano sul territorio del Comune di Verona l'attività di prostitute/i;

Valutati gli effetti devastanti del fenomeno sulla sicurezza urbana, in quanto l'attività in argomento limita l'utilizzo degli spazi pubblici, in particolare i marciapiedi dei quartieri periferici densamente abitati, con proteste da parte dei residenti che si trovano spesso a convivere con il fenomeno e che non garantisce loro l'altrui libertà ad una vita serena;

Valutato che dai rapporti della Polizia Municipale il fenomeno è stato notevolmente posto sotto controllo grazie alle ordinanze sindacali nr. 63/2007 e nr. 81/2008, in quanto chi esercita tale attività ha abbandonato il territorio comunale, spostandosi in altre zone, così come i loro clienti;

Letti i rapporti della Polizia Municipale, relativi alle giornate nelle quali non è più vigente alcuna ordinanza sindacale e dalle quali emerge nuovamente il fenomeno, con una presenza superiore di ragazze sulle strade cittadine, in particolare in alcuni quartieri periferici già teatro di situazioni di tensione con i residenti, che lamentano una insicurezza a causa della presenza di molti clienti;

Valutate inoltre, le conseguenze sulla sicurezza della circolazione stradale e quindi sull'incolumità pubblica, causa i comportamenti imprudenti e imprevedibili di quanti sono alla ricerca di prestazioni sessuali a pagamento, il cui numero non accenna a calare e la cui attenzione ai dettami al codice della strada, pur in vigenza di specifica ordinanza che vieta la fermata dei veicoli al fine di impedire comportamenti pericolosi, rimane sotto i limiti di tollerabilità, come risulta dai circa trecento accertamenti di violazione riferiti alla sola ordinanza testé citata;

Valutato, quanto più sopra ricordato, nell'ottica dell'aumento non solo del senso di insicurezza percepita dalla cittadinanza ma anche, in concreto, per le conseguenze negative per l'ordinato e sicuro vivere civile e che alcune prostitute con il loro atteggiamento offendono la pubblica decenza, mostrandosi in abiti succinti e in alcuni casi con le parte intime esposte;

Comune di Verona

Corpo di Polizia Municipale

Via del Pontiere 32/a 37122 Verona

Tel. 0458078411 Fax 045/8078417 - 8488

E-Mail polizia.municipale@comune.verona.it

www.comune.verona.it

<http://poliziamunicipale.comune.verona.it>

Partita IVA 00215150236

Ritenuto di contrastare più efficacemente l'interesse criminale allo sfruttamento dei soggetti avviati alla prostituzione e di tutelare gli stessi che in buona sostanza ne sono le prime vittime;

Tenuto altresì conto che risulta impensabile limitare la vigenza dell'ordinanza sindacale solo a determinate aree del territorio comunale, perché ciò comporterebbe immediatamente il trasferimento del fenomeno nelle zone non coperte dal provvedimento amministrativo;

Tenuto conto che il testo della presente ordinanza è stato preventivamente trasmesso alla Prefettura di Verona – Ufficio Territoriale del Governo;

Letto l'art. 2, primo comma, lett. e) del Decreto Ministro Interno del 5 agosto 2008;

Visto l'articolo 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come novellato dal D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito con legge 24.07.2008, n. 125;

Visto l'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;

Lette la sentenza 22 dicembre 2008 n. 12222 del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II e l'ordinanza nr. 22 dell'8 gennaio 2009 del T.A.R. Veneto, 3° Sezione;

ORDINA

1. in tutto il territorio comunale, ed in particolare nei quartieri periferici densamente abitati e lungo le principali strade che conducono al centro città, è vietato a chiunque sulla pubblica via contattare soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento, ovvero per l'abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali;
2. è vietato, inoltre, concordare con gli stessi prestazioni sessuali sulla pubblica via;
3. è vietato assumere atteggiamenti, modalità comportamentali ovvero indossare abbigliamento che manifestino inequivocabilmente l'intenzione di adescare o esercitare l'attività di meretricio, occupando gli spazi pubblici, in particolare i marciapiedi, non consentendone la fruizione o l'accesso.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7- bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, la violazione della presente

ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 450,00 con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, ed è immediatamente esecutiva.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Verona, per gli aspetti di competenza.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

F.to **IL SINDACO**
Flavio Tosi

Verona, 16 gennaio 2009